SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

23° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione Pag.* 2, 9, 10
DE LUCA Athos *(Verdi-l'Ulivo)* 7
DE MASI *(AN)* 4
LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . *Pag.* 9
MUNGARI *(Forza Italia)* 8
NIEDDU *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 6, 10
PAPPALARDO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 3
WILDE *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . 6
ZILIO *(PPI)* 5

(2367) ***CAZZARO ed altri. – Disciplina delle attività di facchinaggio***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 10

DL 0772

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

t:/com/com10/10-23a.3d

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri – Disciplina della professione di guida subacquea***
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo», d'iniziativa del senatore Caponi e «Disciplina della professione di guida subacquea», d'iniziativa dei senatori Barrile, Scivoletto, Piatti, Pelella, Saracco, Murineddu, Besostri, Nieddu, Caddeo, Conte, Carcarino, Ferrante, Lauricella, Corrao, Pettinato, Figurelli, Mele, Di Orio, Pasquini, Micele, Pappalardo, Calvi, Lo Curzio, Occhipinti, Marini, Iuliano, Biscardi, Crescenzio, Preda e Bertoni.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che, il 2 dicembre 1997, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato accolto dal Presidente del Senato.

Propongo pertanto di considerare acquisita la relazione svolta in quella sede dal sottoscritto nella sua qualità di relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ritengo tuttavia utile procedere ad un breve riepilogo della situazione.

La *ratio* che ispira entrambi i disegni di legge, non dissimili avendo un contenuto ed un articolato per molti versi analogo, si ricollega alla rilevante espansione evidenziata da queste attività nel corso degli ultimi anni. Il mercato legato alle attività subacquee ultimamente ha conosciuto un'evoluzione consistente che si prospetta suscettibile di ulteriori sviluppi futuri. Attualmente dette professioni non conoscono alcuna regolamentazione e sono lasciate all'azione spontanea degli operatori.

I due disegni di legge in titolo, da un lato, si propongono di dare ulteriore impulso a queste professionalità, dall'altro, mirano ad assicurare *standard* qualitativi elevati sul piano della sicurezza e della capacità di garantire che l'esplorazione subacquea avvenga nelle migliori condizioni fisiche e ambientali. In proposito vorrei ricordare che non stiamo parlando di pesca subacquea ma di un'attività del tutto diversa che potremmo defi-

nire di perlustrazione subacquea, di esplorazione dei fondali marini e quindi di un'attività naturalistica ed ecologica.

Il disegno di legge n. 1063 consta di soli sette articoli di facile lettura e tiene conto dell'esigenza di stabilire degli indirizzi generali a livello nazionale prevedendo però un notevole decentramento regionale in considerazione del fatto che alcune regioni, la Sardegna per la sua particolare collocazione geografica e la Toscana, già sono intervenute nel settore con proprie leggi nelle quali è prevista la possibilità di raccordarsi ad un provvedimento legislativo nazionale.

Nel corso delle passate sedute abbiamo potuto accertare che da parte di tutti i Gruppi esiste una sostanziale condivisione degli argomenti trattati. Ricordo distintamente il senatore Asciutti premere per una rapida approvazione del provvedimento che, per sua natura, non dovrebbe presentare particolari motivi di opposizione politica. La consultazione dei soggetti coinvolti (le principali imprese del settore facenti capo a Confindustria, da un lato, e le associazioni ambientaliste e del volontariato dall'altro), da me avviata nel corso di questi mesi, mi ha permesso di appurare l'esistenza di una sostanziale condivisione dei problemi da parte di tutti i soggetti interessati.

Ciò – e spero di non essere in errore – mi ha spinto a lavorare ad un tentativo di unificazione dei due testi legislativi che peraltro differiscono soltanto per taluni aspetti marginali.

Nel dar corso alla discussione generale pertanto vorrei chiedere ai colleghi se esiste ancora – come auspico – una sostanziale condivisione dei testi proposti, se la Commissione è in grado di procedere rapidamente alla loro approvazione e quindi se sono autorizzato ad avviare la stesura di un testo unificato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAPPALARDO. Signor Presidente, da parte nostra non esiste alcun problema a confermare il precedente orientamento. Al di là però degli aspetti consimili contenuti nei due provvedimenti, ritengo che il disegno di legge n. 1063 sia molto più aderente alle nostre esigenze e all'evoluzione del quadro normativo, mentre il disegno di legge n. 2080 propone l'istituzione di un ulteriore albo e di un collegio.

In tempi non recentissimi abbiamo maturato la convinzione che è necessario operare un drastico ridimensionamento di questo tipo di organizzazioni professionali e delle relative normazioni; per questo motivo ritengo più opportuna la creazione di un elenco piuttosto che l'istituzione di un albo e di un collegio.

Questo aspetto è in discussione ormai da molto tempo, e il Ministero di grazia e giustizia sta predisponendo un provvedimento per il riordino delle professioni; inoltre, sono in corso dibattiti e confronti abbastanza vivaci sulla costituzione di società fra professionisti in conseguenza della norma approvata nell'ambito della cosiddetta legge Bersani.

Il punto sostanziale è che si deve impedire una proliferazione di albi e di relativi organi di autogoverno delle professioni. Pertanto, da questo

punto di vista, sono favorevole alla proposta, contenuta nel disegno di legge n. 1063, di costituire elenchi regionali, mentre esprimo una decisa riserva in ordine all'istituzione di un albo e di un collegio professionali.

Vorrei poi porre l'attenzione su un altro aspetto che merita forse alcuni chiarimenti. L'articolo 1 del disegno di legge n. 2080 dichiara come finalità della legge stessa la definizione dei princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione della guida subacquea; praticamente, propone una sorta di legge-quadro cui le singole regioni dovranno poi attenersi. In questo momento non sono in grado di affermare se anche la regolamentazione della professione di guida subacquea, al pari di quella turistica, sia materia che rientra nelle competenze delle regioni o se, invece, è di competenza dello Stato. Ritengo che su questo aspetto si debba compiere una scelta preliminare, perchè la legge statale e la legge-quadro comportano diverse conseguenze e per l'elaborazione delle due fattispecie legislative si devono seguire procedimenti e approcci differenti.

Inoltre, considero opportuno evitare l'istituzione di un comitato ristretto e procedere nella stesura di un testo unificato la cui elaborazione potrà essere affidata al relatore.

Ritengo che queste siano le principali questioni su cui discutere, mentre gli elementi di dettaglio potranno essere esaminati in seguito.

DEMASI. Il collega Pappalardo pone un problema di notevole rilevanza, il superamento del quale è propedeutico a qualsiasi altra riflessione relativa ad un eventuale testo unificato dei due disegni di legge al nostro esame.

Quando ci siamo consultati sulle proposte legislative oggi alla nostra attenzione, abbiamo potuto registrare una sostanziale convergenza di opinioni e abbiamo considerato la necessità di garantire un minimo di assistenza a chi intende praticare attività subacquea in modo da renderla più «professionalizzata».

Inizialmente, forse, non si è sufficientemente riflettuto sulla professione della guida o dell'istruttore subacquei, figure sulle quali, questo pomeriggio, ha posto l'attenzione il collega Pappalardo. Condivido le sue preoccupazioni perché, nel momento in cui si intende regolarizzare un'attività professionale bisogna anche considerare l'orientamento generale relativo al riordino delle professioni onde evitare di adottare decisioni che potrebbero risultare superate.

Se, comunque, la maggioranza dovesse dimostrare una volontà orientata in questo senso, Alleanza Nazionale è pronta ad esprimere il proprio consenso, senza alcuna remora, perché ritiene che, in questo momento, è necessario non tanto istituire un albo professionale quanto assicurare l'assistenza necessaria a garantire la sicurezza nell'attività di chi vuole accrescere la propria conoscenza dei fondali marini o lacustri.

Non si parli, però, di professione; il fatto che non si tratti di una professione in senso classico si desume anche dal testo del disegno di legge

nel quale si fa riferimento alla possibilità di un impegno saltuario e non continuativo.

Per quanto riguarda il significato del provvedimento quale legge-quadro per una ulteriore legificazione regionale, credo opportuno escludere questa ipotesi per quanto ho affermato poc'anzi. Una legge-quadro comporta una legificazione da parte delle regioni che potrebbe essere diversa o addirittura in contrasto con le attuali volontà e non credo sia questo lo scopo del disegno di legge, dal momento che obiettivo unico resta quello di garantire la sicurezza. A tale obiettivo non guardiamo soltanto noi ma anche la 12ª Commissione permanente, la quale ha arricchito il parere favorevole, espresso sui disegni di legge nn. 1063 e 2080, di suggerimenti che vanno proprio nella direzione di garantire una maggiore sicurezza nella pratica di questa disciplina ludica, visto che sportiva non può essere considerata.

Pertanto, se le nostre osservazioni sono ritenute degne di attenzione non abbiamo nulla in contrario ad assegnare al Presidente il compito di unificare i due testi per poi sottoporli alla Commissione in sede deliberante in una veste il più coordinata possibile al fine di entrare nel merito della questione.

Se il senatore Caponi, primo firmatario del disegno di legge n. 1063, lo consente, io e il senatore Turini vorremmo aggiungere ad esso le nostre firme.

ZILIO. Signor Presidente, anch'io accolgo la proposta di assegnarle il compito di procedere ad una sintesi dei due testi presentati superando in tal modo le inevitabili lungaggini di un comitato ristretto, visto che i due disegni di legge non sono distanti l'uno dall'altro.

Vorrei rilevare che i provvedimenti al nostro esame, e in particolare il disegno di legge n. 1063, rispondono a due esigenze molto sentite, mirando entrambi a garantire, da un lato, la professionalità degli istruttori e delle guide subacquee e, dall'altro, la sicurezza dei fruitori, cliente o allievo. Si tratta di un aspetto importante. È chiaro, infatti, che per un'attività in continua espansione, che impone anche particolari misure di sicurezza per la salute di chi la esercita, nasce l'esigenza di una normativa *ad hoc* che garantisca dette misure tanto per l'istruttore quanto per l'allievo.

Per tale ragione ritengo più opportuno – come accennava anche il collega Demasi – dar vita ad una legge di principio a livello nazionale, non una legge-quadro, che impedisca ad ogni regione di agire come meglio crede, soprattutto in ordine alle qualifiche di istruttore e di guida e alle misure di sicurezza dei centri subacquei che, a mio avviso, devono essere dotati delle necessarie strumentazioni sanitarie e di pronto soccorso. Sappiamo che in alcuni casi può essere necessaria anche la presenza di una camera iperbarica: ora non dico che bisogna dotare tutti i centri di simili apparecchiature, occorre però garantire in ogni modo la massima sicurezza possibile.

Mi richiamo quindi a quanto contenuto in parte nel disegno di legge presentato dal senatore Caponi e in parte nel parere espresso dalla 12ª

Commissione permanente per quanto riguarda le misure di sicurezza e la presenza di personale altamente specializzato per lo svolgimento delle funzioni di istruttore e di guida subacquea che deve essere in possesso del brevetto per il salvataggio in mare emesso da una società autorizzata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Mi riferisco non solo al personale addetto alle misure di primo soccorso ma anche a quello addetto alla rianimazione cardiorespiratoria. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che si tratta di un'attività che comporta notevoli rischi per chi la esercita, pertanto – lo ribadisco – i centri di immersione e di addestramento subacqueo devono garantire l'attrezzatura necessaria non solo al primo soccorso ma anche a quello che la Commissione sanità definisce un percorso di sicurezza e di emergenza con collegamenti a strutture nelle quali siano presenti medici e personale altamente qualificato. La Commissione sanità ha sottolineato inoltre l'opportunità di garantire frequenti corsi di aggiornamento teorico e pratico nelle tecniche di pronto soccorso e rianimazione.

Con l'aggiunta di queste precisazioni esprimo parere favorevole alla proposta del Presidente, chiedendo altresì di poter aggiungere la mia firma al disegno di legge n. 1063.

WILDE. Signor Presidente, pur ritenendo che questa legge sia necessaria alla promozione turistica siamo convinti che una maggiore professionalità voglia dire una maggiore sicurezza. Pertanto siamo certi che la scelta del disegno di legge n. 1063 sia la più adeguata giacchè siamo favorevoli all'istituzione di elenchi e contrari alla previsione di appositi albi professionali, anche se regionali.

Volevo fare un'osservazione sulle condizioni poste dalla 12ª Commissione permanente laddove, esprimendo il suo parere, sostiene che gli istruttori debbano essere abilitati dalla Federazione italiana nuoto. Nella legge si afferma, giustamente, che tale abilitazione debba essere conferita da organizzazioni didattiche, imprese o associazioni a diffusione internazionale o nazionale.

Noi siamo per la libera concorrenza e quindi contrari al monopolio del CONI nello svolgimento di tali attività anche perchè, se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad un albo predisposto dal CONI. Noi invece riteniamo che la possibilità di ottenere l'abilitazione non debba essere condizionata e vogliamo che questo diventi un punto fermo della legge.

Davanti ad un'Europa che va verso la libera concorrenza delle federazioni sportive è inconcepibile che in Italia si debba subire ancora la posizione dominante del CONI.

Concludendo ribadisco che la scelta del mio Gruppo è a favore del disegno di legge n. 1063.

NIEDDU. Signor Presidente, l'esigenza di porre mano all'intendimento che i due disegni di legge prospettano, ovvero disciplinare legislativamente un'attività che nel corso degli anni si è andata diffondendo sem-

pre più lungo le nostre coste, rende necessario porre particolare attenzione ai contenuti della disciplina che siamo chiamati a definire. Infatti, nei due disegni di legge si sottolinea l'esigenza di passare da una situazione di involontaria illegalità alla legalizzazione di un'attività che finora si è svolta in forme non troppo chiare.

Nel procedere a questa definizione credo che occorra essere coerenti fino in fondo. Se collochiamo quest'attività nell'ambito delle professioni turistiche vuol dire che la consideriamo un'attività lavorativa vera e propria e questo significa superare la logica dell'iscrizione ad albi che hanno più una connotazione di carattere sportivo. Da questo punto di vista rilevo però una certa contraddizione che pertanto dovremmo sanare.

Se si tratta di una professione, allora la disciplina legislativa deve fare riferimento a questa tipologia. Non mi sembra corretto, ad esempio, che l'istruttore subacqueo rilasci degli attestati; trattandosi di un'attività professionale lavorativa – per quanto non continuativa e a tempo determinato – ritengo opportuno introdurre una disciplina piuttosto severa per il rilascio di attestati e di licenze che rappresentano l'accesso ad una vera e propria professione lavorativa per la quale, inoltre, bisogna anche considerare l'intero aspetto relativo agli oneri INAIL e INPS.

Non vorrei che la legalizzazione normativa fosse attuata lasciando inalterata l'attuale situazione che verrebbe semplicemente legittimata e che, invece, dovrebbe essere rielaborata fino in fondo.

Ritengo che, nel caso si decidesse di accorpare i due disegni di legge in un testo unificato, debba risultare chiaro qual è l'orientamento di base.

Ho già ricevuto sollecitazioni da parte di diverse associazioni sarde che organizzano corsi estivi per subacquei e che svolgono attività di guida per le escursioni; ritengo inoltre utile considerare anche gli articolati cui fanno riferimento per la loro attività i vari operatori già presenti nel settore che sarebbe opportuno ascoltare eventualmente attraverso lo svolgimento di audizioni.

Nel complesso, la materia in esame non deve essere sottovalutata nella sua portata e delicatezza.

DE LUCA Athos. L'esame dei due disegni di legge all'ordine del giorno interviene in un momento particolare perchè le escursioni subacquee, anche di carattere archeologico, interessano quasi tutta la costa italiana e possono rappresentare un volano molto interessante per il turismo; ad esempio, molti gruppi di persone organizzano viaggi mirati esclusivamente alle escursioni subacquee che sono molto appassionanti e che dovremmo incentivare.

Pertanto, ritengo ormai necessario qualificare questo tipo di servizio e riconoscerne la serietà, la professionalità e gli ambiti di sicurezza.

Sono inoltre favorevole all'elaborazione dei due disegni di legge in un testo unificato equilibrato – del quale auspico la rapida approvazione – che presenti le garanzie già riferite dal senatore Nieddu, che consideri la serietà e la professionalità di questo tipo di attività e che, nello stesso

tempo, consenta a molti soggetti di appassionarsi ad un importante settore ricevendo però le dovute garanzie.

MUNGARI. Ritengo necessario operare un esame approfondito dei due disegni di legge affinché si colgano gli aspetti migliori di entrambi per inserirli in un testo unificato. A mio avviso, gli aspetti migliori dei due provvedimenti fanno riferimento alle parti normative relative alla qualificazione dei soggetti professionali e ai criteri di sicurezza cui accennava il senatore De Luca.

Vorrei soltanto rivolgere alcuni suggerimenti al Presidente che credo si assumerà il compito di elaborare il testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Il disegno di legge n. 2080 non presenta sicuramente le caratteristiche di una legge-quadro perché non contiene princìpi direttivi ma normazioni di specifiche discipline.

Sono poi assolutamente contrario all'istituzione di nuovi albi professionali gestiti da collegi, e abbiamo avuto occasione di sostenerlo anche quando si è parlato dei periti assicurativi e degli esperti di infortunistica stradale. Il disegno di legge n. 2080 fa riferimento a collegi regionali coordinati da un collegio unico nazionale al quale è attribuito il compito di stabilire le tariffe minime giornaliere da sottoporre all'approvazione del Governo.

Mi permetto poi di segnalare al Presidente – perché ne ravviso l'opportunità – che, per quanto riguarda il criterio per individuare i caratteri della professionalità specifica, sarebbe utile stabilire che per professione si intende un'attività destinata a soddisfare un interesse durevole e permanente del soggetto, senza fare riferimento al carattere temporaneo o stagionale.

Vorrei poi sollevare alcuni dubbi per quanto riguarda il rilascio del brevetto subacqueo. L'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 1063 – che ritengo preferibile all'altro per il suo carattere di modernità e per l'accuratezza del testo – fa riferimento al rilascio di brevetti ad opera di un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea con autorespiratori a scopi turistici e ricreativi. Dal testo però non si capisce se questa organizzazione è rappresentata da un'associazione o da un'impresa, e mi chiedo perché si debba mantenere questa distinzione quando sia l'impresa che l'associazione, in questo specifico caso, sono destinate a svolgere la stessa attività. In ogni caso, va meglio precisata e tecnicamente definita la idoneità allo specifico scopo dell'organizzazione in questione.. Inoltre, mi sembra non pienamente rispondente ai criteri di sicurezza e di professionalità la possibilità per il singolo istruttore di rilasciare, in base ad un proprio giudizio improntato a discrezionalità soggettiva, un brevetto dopo un determinato corso cui avrà sottoposto gli allievi.

Mi pare che il parere espresso dalla 12ª Commissione, laddove sottolinea l'opportunità che il brevetto di idoneità venga rilasciato – anche se parla soltanto dei salvataggi in mare – da società autorizzate dal Ministero

dei trasporti e della navigazione, possa essere preso in considerazione nel senso di verificare se ci può essere una società o un organo dello stesso Ministero deputato a rilasciare il brevetto e a controllare la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini del rilascio.

Mi permetto di sottoporre all'attenzione del Presidente, in vista del suo compito di rivisitazione dei due testi per approntarne uno che risponda alle esigenze fin qui espresse, la necessità di tener conto dell'interesse pratico che entrambi i disegni di legge tendono a perseguire.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Dichiaro chiusa la discussione generale.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non ho difficoltà a sostenere che il Govemo è senz'altro d'accordo sulla necessità di procedere all'unificazione dei due testi. Inoltre, ritenendo necessario apportare qualche piccola modifica, il Govemo si riserva la possibilità di fare delle osservazioni in merito agli articoli allorquando il testo unificato sarà sottoposto all'esame della Commissione. Mi riferisco in particolare all'articolo nel quale si prevedono spese a carico delle regioni, il che non sembra fattibile perché lo Stato non può imporre alle regioni di sopportare certi oneri finanziari.

La Commissione comunque sembra orientata ad escludere l'istituzione di un albo professionale, istituzione che peraltro lo stesso Governo non condivide. Questo è già un aspetto importante, perché se quella ipotesi fosse rimasta il Govemo avrebbe certamente espresso un parere contrario dal momento che il suo obiettivo é realizzare una politica di liberalizzazione anche in riferimento a queste nicchie di attività presenti nel nostro paese.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, sintetizzando brevemente la discussione fin qui svolta, osservo che é emersa una totale convergenza – e di questo vi ringrazio – nel voler affidare al relatore il tentativo di unificare i due testi legislativi a fine di presentare nelle prossime sedute una proposta unitaria.

Mi è parso di capire che il senatore Demasi intende condizionare il suo assenso a questa proposta al rifiuto di istituire albi professionali. Da questo punto di vista posso assicurare il senatore Demasi e coloro che hanno espresso la medesima esigenza che il relatore nel suo testo di legge aveva già manifestato la propensione a rifiutare, anche per i motivi sostenuti dal Govemo in favore dei processi di liberalizzazione, soluzioni finalizzate a dar vita a nuovi organismi corporativi della società.

Vi posso assicurare che nell'idea che sto maturando non si parlerà di albi professionali ma di elenchi a carattere regionale. L'obiezione pertanto mi sembra superata.

Vorrei dire, a parziale rassicurazione del senatore Pappalardo cofirmatario dell'altro disegno di legge, che in queste settimane ho lavorato

a stretto contatto con il primo firmatario del disegno di legge n. 2080, il senatore Barrile. Insieme abbiamo incontrato i soggetti interessati alla materia, imprese e associazioni del settore, individuando un possibile approdo unitario dei due progetti di legge. Quindi esiste già un accordo di base con il senatore Barrile sulla nuova stesura del disegno di legge.

Desidero assicurare i colleghi che nel tentativo di unificazione del testo terrò conto dei rilievi avanzati nel corso della discussione. Mi riferisco, in particolare, alle osservazioni del senatore Zilio sulla sicurezza sanitaria, che si possono tener presenti inserendo nel testo le raccomandazioni contenute nel parere redatto dalla Commissione sanità Lo stesso dicasi per i rilievi sollevati dal senatore Mungari.

Sulla questione posta dal senatore Nieddu credo sia necessario da parte mia procedere ad un approfondimento. Presumo infatti che nel momento in cui queste attività escono dal novero delle attività sportive e ludiche per configurarsi come vere e proprie professioni debba intervenire, sotto tutti i profili, assicurativi, previdenziali e così via, la legislazione ad esse relativa.

NIEDDU. Se la inquadriamo come attività professionale é certamente necessario riferirsi alla relativa legislazione. Il problema è che sul punto lasciamo aperta la porta a interpretazioni ambigue.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, mi riprometto di approfondire la questione.

Comunico pertanto che in qualità di relatore procederò al tentativo d unificazione dei due testi per sottoporre all'esame della Commissione il disegno di legge finale.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

(2367) ***CAZZARO ed altri. – Disciplina delle attività di facchinaggio***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle attività di facchinaggio«, di iniziative dei senatori Cazzaro Micele, Smuraglia, Pappalardo, Preda, Tapparo, De Luca Athos, Larizza, Pasquini, Piloni, Viviani, Gambini, Barrile, Zilio, Nieddu, Ferrante e Maconi.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che, il 9 dicembre, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato accolto dal Presidente del Senato.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto in sede referente alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Resta ora da stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti che propongo sia fissato per giovedì 7 maggio alle ore 18.

Poiché non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI